

REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1993

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1992⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3875/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 8,

37

considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1992; che, con il regolamento (CEE) n. 991/93⁽³⁾ che proroga le misure prese nel quadro dell'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1993, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;

considerando che, nel quadro di tali diritti ed obblighi, il regolamento (CEE) n. 66/93 della Commissione⁽⁴⁾ ha indetto delle gare aventi ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per i quantitativi residui del 1992; che tali quantitativi non sono stati esauriti con le gare suddette; che, dato l'attuale fabbisogno del mercato spagnolo, è opportuno destinare alla Spagna i quantitativi che restano da importare; che a tal fine occorre indire una nuova gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 10 del 16. 1. 1993, pag. 5.

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta fino al 18 novembre 1993. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio spagnolo competente oppure inviandola a detto servizio mediante telex, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) non supera la quantità massima disponibile per ogni scadenza del termine di presentazione delle domande;
- b) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- c) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo spagnolo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, una domanda di titoli di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta;
- d) riguarda quantitativi non inferiori a 1 000 t.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.